IL CASO.it

Numero registro generale 18887/2023
Numero sezionale 2744/2026
Numero di raccolta generale 24033/2026
Data pubblicazione 25/07/2026

AULA 'A'

Oggetto

EFFETTI ESPANSIVI ESTERNI DELLA RIFORMA DELLA SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLA PONTERIO - Presidente -

Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliera -

Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere -

Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO - Consigliere -

Dott. ELENA BOGHETICH - Rel. Consigliera -

R.G.N. 18887/2023
Cron.
Rep.
Ud. 03/06/2026
CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18887-2023 proposto da:

ALMAVIVA CONTACT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIAMPIERO FALASCA;

- ricorrente -

contro

2026

2744

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f

esentati

e difesi dagli avvocati PIER LUIGI PANICI, CARLO GUGLIELMI;

- controricorrenti -

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f

IL CASO.it

avverso la sentenza n. 889/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/03/2023 R.G.N. 688/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/06/2026 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del giudice di prime cure, ha accertato il diritto dei lavoratori al pagamento delle retribuzioni dalla data di reintegrazione nel posto di lavoro sino all'annullamento giudiziale di detto obbligo (reintegratorio).

2. La Corte territoriale ha rammentato che l'impugnazione del licenziamento collettivo intimato dalla società ai lavoratori era stata dapprima accolta dal Tribunale ma, successivamente, respinta (con passaggio in giudicato) dalla Corte di appello Roma (sentenza n. 1809/2019); che, peraltro, la società, in ottemperanza all'ordine di reintegra adottato dalla sentenza di primo grado, aveva provveduto a richiamare i lavoratori, ricostituendo i rapporti di lavoro (e, nel contempo, disponendo il loro trasferimento presso la sede aziendale di Catania); che i due trasferimenti di sede comunicati ai lavoratori erano stati giudizialmente dichiarati illegittimi (e la mancata presentazione presso la sede, di Catania, assegnata era stata ritenuta legittima reazione ad una condotta illegittima); conseguentemente, a prescindere dalla natura risarcitoria dell'obbligazione di pagamento dell'indennità *ex* art. 18 legge n. 300 del 1970, la Corte distrettuale (anche richiamando propri precedenti provvedimenti emessi con riguardo alle medesime circostanze) ha ritenuto che spettava ai lavoratori la corresponsione della retribuzione in forza della riattivazione del vincolo contrattuale, chiaramente dimostrata dalla constatazione che il datore di lavoro – reintegrati i lavoratori - aveva subito esercitato i tipici poteri direttivi e disciplinari (quali, per l'appunto, il trasferimento ad altra sede e la

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f

IL CASO.it

successiva contestazione disciplinare comunicata per assenza ingiustificata).

3. Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato a un motivo. I lavoratori resistono con controricorso.

4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 18 della legge n. 300 del 1970 e 2126 c.c. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) avendo, la Corte distrettuale, erroneamente applicato il principio di diritto consolidato secondo cui le somme erogate in favore dei lavoratori, giustificate dall'obbligo risarcitorio derivante dall'illegittimità del licenziamento (e non già dall'inosservanza del datore di lavoro dell'ordine giudiziale di reintegra), devono considerarsi ripetibili in ogni caso in cui il provvedimento giudiziale che ha accertato l'illegittimità del licenziamento sia stato successivamente riformato. Il ricorrente richiama, in particolare, l'orientamento di legittimità che afferma la ripetibilità di tutti gli importi erogati dal datore di lavoro in esecuzione della sentenza che ordina la reintegrazione del lavoratore licenziato, considerata la loro natura risarcitoria e la rimozione (a seguito di riforma della sentenza che ha statuito la illegittimità del licenziamento) dell'illecito e dell'obbligazione di risarcimento.

2. Il ricorso non appare fondato.

3. Si controverte di somme pretese dai lavoratori per il periodo che va dalla sentenza che ha disposto la loro reintegrazione sino a quella che ha dichiarato, invece, la legittimità del licenziamento, con immediato effetto espansivo esterno idoneo a risolvere il rapporto di lavoro precedentemente ripristinato.

4. Occorre considerare che l'art. 336 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non subordina più

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f

IL CASO.it

al passaggio in giudicato della sentenza di riforma i cosiddetti effetti espansivi esterni, comportando perciò non soltanto la caducazione immediata della sentenza riformata (le cui statuizioni vengono sostituite automaticamente da quella della sentenza di riforma), ma altresì l'immediata propagazione delle conseguenze della sentenza di riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata (Cass., n. 30724 del 2022; Cass. n. 5323 del 2009; Cass. n. 8745 del 2000).

5. Questa Corte si è occupata dell'effetto espansivo esterno della sentenza d'appello che riforma quella dichiarativa della illegittimità del licenziamento e ne ha analizzato i riflessi sull'obbligo di ricostituzione del rapporto di lavoro e sull'obbligo risarcitorio connesso alla declaratoria di illegittimità del recesso.

5.1. Sotto il primo profilo, si è affermato che la riforma in appello della sentenza che abbia accertato l'illegittimità di un licenziamento e ordinato la reintegrazione del lavoratore comporta non soltanto la caducazione dell'accertamento e dell'ordine ripristinatorio, ma altresì il venir meno della ricostituzione del rapporto di lavoro provvisoriamente riaffermata da quell'ordine e la restituzione al licenziamento della sua piena efficacia estintiva fin dalla data della sua intimazione; ed infatti, l'estromissione del lavoratore dall'azienda a seguito della riforma della sentenza che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento non può essere considerata come un nuovo licenziamento, bensì come mera comunicazione della definitiva cessazione del rapporto per effetto della riconosciuta legittimità del precedente licenziamento e quindi della sua riacquistata idoneità a determinare "*ex tunc*" il suddetto effetto (Cass. n. 8745/2000).

Anche recentemente si è ribadito che l'atto di ricostituzione del rapporto lavorativo, avvenuto in esecuzione di sentenza di reintegra ex art. 18 st. lav., successivamente riformata o cassata, viene travolto insieme con quest'ultima, in applicazione dell'effetto

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f

IL CASO.it

Numero registro generale 18887/2023
Numero sezionale 2744/2026
Numero di raccolta generale 24033/2026
Data pubblicazione 25/07/2026

espansivo esterno di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c., che priva di titolo il prosieguo del rapporto dopo che ne sia venuta meno, a monte, l'originaria statuizione di ripristino, senza che sia necessario un atto di recesso da parte del datore di lavoro (Cass. n. 28918/2018; Cass. 14103/2018; Cass. n. 5323/2009).

5.2. Sotto il secondo profilo, questa Corte ha statuito che, alla luce dell'art. 18, come modificato dalla legge n. 108 del 1990, le somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado che abbia dichiarato illegittimo il licenziamento ed ordinato la reintegrazione del lavoratore, costituiscono (in assenza di ottemperanza alla decisione di primo grado) non più retribuzione, ma risarcimento del danno ingiusto subito dal lavoratore per l'illegittima risoluzione del rapporto (Cass. n. 26627/2006). Nello stesso senso della natura risarcitoria dell'indennità dovuta a seguito di licenziamento illegittimo e fino alla reintegra è l'intervento operato dalla L. n. 92/2012 (Legge Fornero) che, modificando l'art 18 Stat. Lav., qualificata risarcitoria l'indennità da corrispondersi dalla data del licenziamento all'effettiva reintegra, prevede anche la detrazione dell'*aliunde perceptum* (cfr. art 18, comma 2, per il licenziamento discriminatorio; il comma 4 per il licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo in ordine al quale, oltre che l'*aliunde perceptum*, va dedotto quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione).

Si è quindi consolidato il principio secondo cui le somme erogate in favore del lavoratore ai sensi dell'art. 18 St. lav. sono giustificate dall'obbligo risarcitorio derivante dall'illegittimità del licenziamento, non già dall'inosservanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di reintegra, e debbono considerarsi ripetibili in ogni caso in cui il provvedimento giudiziale che ha accertato l'illegittimità del licenziamento sia stato successivamente riformato, ivi compreso il caso di un provvedimento d'urgenza *ante causam* successivamente

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f

IL CASO.it

revocato dalla sentenza di merito che accerti la legittimità del recesso, senza che assuma rilievo al riguardo l'offerta da parte del lavoratore della propria prestazione (cfr. Cass. n. 16037/2004; Cass. n. 7543/2006; Cass. n. 15251/2014; Cass. 6054/2016 in motivazione).

Le sentenze che hanno giudicato ripetibili le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno subito per l'illegittimo licenziamento, a seguito di riforma della sentenza che ne aveva dichiarato la illegittimità (Cass. n. 5485 e n. 8263 del 2000; Cass. n. 17330/2005), non hanno, tuttavia, esaminato l'ipotesi della effettiva ricostituzione (in ottemperanza dell'ordine giudiziale) del rapporto di lavoro, in quanto hanno accertato l'obbligo di ripetizione con riguardo alle somme direttamente dipendenti dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento (in specie, indennità risarcitoria e indennità sostitutiva della reintegrazione). In particolare, è stato rilevato che "Le somme corrisposte in esecuzione della sentenza che ordina la reintegra costituiscono, dunque, risarcimento del danno ingiusto subito dal lavoratore per l'illegittimo licenziamento, di modo che con la riforma della sentenza che dichiara l'illegittimità viene a cadere l'illecito civile ascritto al datore di lavoro e non sussiste più obbligo del risarcimento a suo carico. Le somme percepite dal lavoratore perdono il loro titolo legittimante e debbono essere conseguentemente restituite fin dal momento della riforma, atteso che per il nuovo testo dell'art. 336, secondo comma, c.p.c. non è più necessario il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado" (Cass. n. 8263/2000).

Si è invece precisato che la ripetibilità va esclusa qualora all'ordine di reintegra segua l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa, giacché in tal caso opera la salvezza del percetto posta in forma generale dall'art. 2126 c.c. per ogni ipotesi di prestazione lavorativa in

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f

IL CASO.it

violazione di legge (Cass. n. 482/2005; Cass. 6054/2016 in motivazione)

6. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha verificato, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, che il rapporto di lavoro tra la società e i singoli lavoratori è stato ripristinato nel novembre 2017 (avendo, la società, ritenuto di ottemperare all'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emesso dal Tribunale di Roma, autorità giudiziale che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento collettivo); i giudici di appello hanno, invero, accertato che il datore di lavoro, dopo avere richiamato in azienda i lavoratori, ha esercitato nei loro confronti i poteri tipici (direttivo e disciplinare) del vincolo di subordinazione, quale quello della designazione del posto di lavoro (tramite indicazione della sede di Catania, previo adozione di un provvedimento di trasferimento) e della contestazione disciplinare per assenza ingiustificata sul posto di lavoro; hanno, altresì, rilevato che l'esecuzione della prestazione da parte dei lavoratori è stata impedita per fatto imputabile al datore di lavoro (ossia i trasferimenti ad altra sede, dichiarati illegittimi). Il rapporto di lavoro è stato, successivamente, risolto tramite comunicazione ai lavoratori della riforma, in grado di appello, della sentenza che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo.

7. Ritiene il Collegio che l'immediata propagazione delle conseguenze della sentenza di riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata non può travolgere gli atti adottati dal datore di lavoro sulla base di un diverso titolo giuridico rappresentato dalla ricostituzione effettiva del rapporto di lavoro (come accertato dai giudici di merito) che, in forza degli artt. 2094 e 2126 c.c., ha fatto sorgere l'obbligazione retributiva, in senso proprio, a carico del datore di lavoro; a seguito di un concreto atto di gestione che ha ricostituito il rapporto di lavoro, vengono, di fatto, riattivati i

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f

IL CASO.it

reciproci diritti e obblighi attinenti al contratto di lavoro subordinato sino alla data della sentenza che recide, definitivamente, il rapporto.

8. Lungi dal porre in essere esclusivamente atti di mera esecuzione dell'ordinanza dichiarativa della illegittimità del licenziamento, la parte datoriale, una volta ripristinato il rapporto di lavoro, ha esercitato le proprie prerogative organizzative, naturalmente suscettibili di vaglio giudiziario e quindi necessariamente escluse dallo spettro di operatività dell'art. 336 c.p.c. che si occupa degli atti e dei provvedimenti (giurisdizionali) direttamente dipendenti dalla sentenza riformata.

La condotta datoriale si è realizzata attraverso una attività di concreta gestione dei rapporti di lavoro temporaneamente ripristinati, che non può sfuggire alla regolamentazione di legge che caratterizza, per molti aspetti imperativamente, il rapporto di lavoro e che non può essere ricondotta all'interno della logica puramente ripristinatoria della situazione giuridica anteriore alla pronuncia riformata in appello o cassata, prevista in via generale dall'art. 336 c.p.c.

9. Questa Corte di legittimità ha in più occasioni, seppure in ambiti non del tutto coincidenti con quello oggetto di causa, colto le peculiarità della ripresa funzionale temporanea del rapporto di lavoro in ipotesi di sentenza di reintegra nel posto di lavoro poi riformata, con ciò mostrando la necessità di escludere una interpretazione ispirata a una concezione meramente condizionalistica dell'effetto espansivo esterno del giudicato, al fine di garantire l'efficacia delle disposizioni regolative del rapporto di lavoro che, per il loro carattere imperativo, vanno osservate anche durante il ripristino temporaneo del rapporto stesso.

9.1. La *fictio iuris* costituita dalla riforma della sentenza di reintegra, ha sottolineato Cass. n. 4410/2022, richiamando Cass. n. 14637/2016, non può giustificare la condotta illegittima ai danni del

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f

IL CASO.it

lavoratore, temporaneamente riammesso in servizio a seguito di pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento; la stessa condotta, che costituisce fatto illecito, è suscettibile di tutela risarcitoria anche quando la pronuncia venga successivamente riformata in sede di gravame, atteso che la "*fictio iuris*", per la quale la declaratoria di legittimità del licenziamento a seguito della riforma della sentenza resa in prime cure determina l'effetto della risoluzione "*ex tunc*" del rapporto di lavoro, non può valere a porre nel nulla la condotta illecita tenuta dal datore di lavoro nell'arco temporale coincidente con il periodo in cui il rapporto di lavoro è stato riattivato.

10. L'effetto espansivo esterno di cui all'art. 336 comma 2 c.p.c., in ipotesi di riforma della sentenza dichiarativa della illegittimità del licenziamento, è limitato alle conseguenze che discendono direttamente dalla declaratoria di illegittimità del recesso, vale a dire l'obbligo di ripristino del rapporto di lavoro e l'obbligo risarcitorio, ma non si estende agli atti di concreta gestione del rapporto di lavoro che sia stato, sia pure temporaneamente, ripristinato in esecuzione dell'ordine giudiziale di reintegra, in quanto essi risultano solo "indirettamente" collegati alla iniziale declaratoria di illegittimità dell'atto risolutivo. L'effetto espansivo di cui al citato art. 336, comma 2, c.p.c. non può cancellare, degradandoli a fatti inesistenti, gli atti di gestione datoriale compiuti *medio tempore* e, tantomeno, annullare l'autonoma qualificazione di illegittimità degli stessi (cfr. Cass. n. 14637/2016; Cass. n. 4410/2022 cit.).

In conclusione, nel caso in cui il datore di lavoro ripristini il rapporto di lavoro subordinato (in ottemperanza all'ordine giudiziale di reintegrazione), l'eventuale riforma della sentenza di primo grado, in virtù della quale quel ripristino è avvenuto, lascia comunque fermi gli obblighi che nel periodo di ripristino sono insorti a carico delle parti, tra cui l'obbligo di corrispondere la retribuzione quale corrispettivo dell'obbligo di rendere la prestazione lavorativa,

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f

IL CASO.it

secondo il principio generale dettato dall'art. 2126 c.c. teso ad evitare che la portata retroattiva della pronuncia di riforma arrechi ingiustificati arricchimenti del datore di lavoro.

11. Il ricorso va quindi rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art.91 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarre.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno 2026.

La Presidente

dott.ssa Carla Ponterio

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f